



## **COMUNE DI PISA**

DIREZIONE-13 Sociale -Disabilità - URP - Politiche della Casa - Supporto Giuridico - Consiglio Comunale

### **MOZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Proposta	Data
77	03/12/2021

**OGGETTO: CONTRO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO - PRESENTATA DA VARI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LEGA, 1° FIRMATARIO CONS. CIACCHINI, IN DATA 03/12/2021**

### **VISTA**

la direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE, conosciuta come Direttiva Bolkestein, direttiva dell'Unione Europea, relativa ai servizi nel mercato europeo comune, presentata dalla Commissione Europea nel febbraio 2004, approvata ed emanata nel 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell' Unione Europea (L 376) il 27 dicembre 2006 che disciplina, fra le altre, anche la libera circolazione dei servizi.

### **PRESO ATTO CHE**

tale direttiva è indirizzata anche al sistema delle concessioni demaniali balneari di tutta la comunità europea e che le regola con il criterio dell'asta pubblica.

### **CONSIDERATO CHE**

tale direttiva nata per liberalizzare la concorrenza in ambito della Unione Europea, non aveva avuto nell'immediato, una valutazione sull'impatto della peculiarità del sistema balneare italiano e che il criterio della concessione con asta pubblica, avrebbe di fatto estromesso i piccoli concessionari italiani dall' assegnazione delle attività in cui hanno investito la propria vita ed i propri capitali, a favore con tutta probabilità, di grandi gruppi finanziari monopolisti.

## **TENUTO CONTO CHE**

il sistema italiano delle concessioni demaniali, dal 2009 è sotto accusa dall'Unione Europea, per la mancanza di conformità legislativa alle pratiche relative alle attribuzioni delle concessioni balneari con asta pubblica e, con il diritto europeo e la giurisprudenza della Corte di Giustizia e che i Governi che si sono succeduti, hanno di scadenza in scadenza, prorogato le concessioni in deroga e nel mancato rispetto alla Direttiva Bolkstein.

## **PRESO ATTO CHE**

relativamente a quanto citato, nel 2016 l'Italia è stata condannata proprio per il mancato rispetto delle norme Ue.

## **CONSIDERATO CHE**

- nel 2018 il Governo Conte 1, ha ulteriormente prorogato le autorizzazioni vigenti fino al 2033, grazie alla politica della Lega Salvini Premier di attenzione e di tutela verso la categoria dei concessionari balneari caratterizzata nella maggior parte dei casi, da piccole realtà familiari imprenditoriali;
- il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con Sentenze del 9 novembre 2021, n. 17 e n. 18 si è pronunciato sulla proroga automatica delle concessioni demaniali, valutato che le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE;
- tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. Ancorché siano intervenuti atti di proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari;
- non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata;

- la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all'incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.

Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere, nonché di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.

## **VISTO CHE**

con questa sentenza il Consiglio di Stato ha stabilito il via libera alle aste pubbliche delle concessioni balneari fin dal 01 Gennaio 2024 e di fatto dato il via libera al probabile ingresso in Italia di grandi gruppi finanziari che si spartirebbero i litorali demaniali balneari, proprio come sta già accadendo in Francia a Saint Tropez.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

esprime totale solidarietà alla categoria degli imprenditori balneari del litorale pisano e chiede un impegno al Sindaco ed alla Giunta, di farsi promotori di iniziative a tutela dell'intero comparto.

## **I Consiglieri**

Valerio Ciacchini (primo firmatario)

Maria Punzo

Paolo Cognetti

Giovanni Pasqualino

Alberto Conversano

Alessandro Bargagna

Annalisa Cammellini

Brunella Barbuti

Antonino Azzarà

—